

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Ordine del Giorno 9/01089/048**

presentato da

**CATTOI Vanessa**

testo presentato

**Mercoledì 19 aprile 2023**

modificato

**Giovedì 20 aprile 2023, seduta n. 91**

La Camera,

premessi che:

attualmente, in Italia operano oltre 20.000 carrozzerie che danno lavoro a più di 60.000 addetti. Il settore delle imprese artigiane di autocarrozzeria è da sempre ritenuto un importante punto di riferimento per la ricchezza che produce e per l'occupazione che crea in quanto sbocco lavorativo di molti giovani che escono dalle scuole professionali;

le imprese artigiane di riparazione e di autocarrozzeria, oltre alla recente congiuntura caratterizzata dall'incremento dei costi delle materie prime e dell'energia, nella situazione di dover subire passivamente un contesto di mercato caratterizzato, di fatto, da abuso di posizione dominante nonché da una dipendenza economica nei confronti delle compagnie di assicurazione causata da una sempre maggiore canalizzazione della clientela da parte delle stesse mediante il ricorso a condizionamenti contrattuali e alle dinamiche liquidative volte a non riconoscere i costi aziendali di chi opera nel settore;

le Compagnie, nell'ambito delle loro politiche industriali, da tempo operano nel mercato delle polizze assicurative auto (rami danni e RC auto obbligatoria) utilizzando impropriamente la loro posizione dominante nel tentativo, oramai riuscito, di condizionare e controllare il sottostante e collegato mercato dell'autoriparazione;

in particolare, nei contratti assicurativi per le garanzie dirette (grandine, kasko, eventi naturali, ecc.) e per la RC sono inserite clausole che, verificatosi il sinistro e cristallizzatosi il danno anche nel suo ammontare, hanno per effetto di limitare il risarcimento, di ridurre i massimali, di introdurre penali sempre e comunque nel caso in cui il danneggiato faccia riparare il veicolo dal riparatore di libera scelta;

si tratta di condotte contrarie al quadro normativo comunitario in tema di concorrenza (articoli 101 e segg. TFUE), all'articolo 16 Carta Diritti Fondamentali UE sulla libertà d'impresa, oltre che all'articolo 41 della Costituzione che prevede il diritto alla libertà dell'iniziativa privata che, lato imprese assicurative, non può che trovare il proprio limite nella previsione costituzionale del divieto di fare impresa in contrasto con l'efficienza sociale;

il legislatore, proprio per evitare il verificarsi di queste situazioni, ha previsto con l'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di riparazione di propria fiducia;

nonostante tale disposizione sia in vigore da oltre cinque anni, tuttora sono comunque messi in atto dal sistema assicurativo comportamenti che non solo direttamente, ma anche attraverso le reti agenziali e peritali, condizionano pesantemente i danneggiati nella scelta del riparatore, limitando la libertà di scelta del consumatore e il suo diritto ad ottenere una riparazione a regola d'arte, impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito degli interventi normativi necessari al fine di rispettare gli impegni presi in sede europea volti alla tutela dell'occupazione e della concorrenza, di cui alla missione M1C2 del PNRR, di introdurre una disciplina che disincentivi le imprese di assicurazione a inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, condizionamenti contrattuali e dinamiche liquidative afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati.

9/1089/48. Cattoi.